

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MICHELE PERRINO

Seduta del 07/12/2021

FATTO

[Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, parte ricorrente si è rivolta all'Abf per vedere accolta la propria domanda di rimborso delle commissioni bancarie, finanziarie ed accessorie, nonché degli oneri assicurativi non goduti, a seguito dell'estinzione anticipata, ex art. 125-sexies TUB, di un finanziamento acceso con l'intermediario resistente, per complessivi euro 910,38, oltre interessi legali dall'estinzione.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce che:

- la commissione percepita dall'intermediario del credito remunera attività concluse prima dell'erogazione del finanziamento ed ha quindi natura up front secondo quanto indicato dalla relativa clausola contrattuale;
- al momento dell'estinzione del finanziamento veniva rimborsato in favore del cliente, oltre agli interessi corrispettivi non maturati, anche la somma di € 121,32 a titolo di quota residua delle commissioni per l'attività di incasso rate e post erogazione;
- esperito inutilmente un tentativo di conciliazione, ha comunque rimborsato, tramite assegno circolare recapitato all'indirizzo del rappresentante volontario del ricorrente, l'ulteriore somma di € 390,30 specificando di voler integrare i rimborsi già riconosciuti per "commissioni di istruttoria" e "spese amministrative non maturate" nonché di voler riconoscere la quota parte di *"premio assicurativo non goduto oltre agli interessi maturati"*



dalla data di presentazione del reclamo e il rimborso del contributo di euro 20,00, sostenuto dal cliente per l'attivazione del presente ricorso”.

- l'inapplicabilità al caso di specie della sentenza Lexitor;
Sulla base di tali premesse, conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia verte sulla questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie, spese contrattuali ed oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di contratti di finanziamento contro cessione di quote della retribuzione / pensione mensile / delegazione di pagamento, a seguito dell'estinzione anticipata degli stessi contratti.

Come è noto, l'art. 125-sexies TUB stabilisce che il consumatore ha diritto di rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, il finanziamento ottenuto e che, in tale ipotesi, ha anche diritto a ricevere una riduzione degli interessi e dei costi inclusi nel costo totale del credito e rapportati alla vita residua del contratto.

Ciò premesso, secondo l'orientamento dell'ABF - formatosi rispetto al testo dell'art. 125-sexies TB anteriore alla novella ex l. n. 106/2021 - confermato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.

Sulla base di tale orientamento: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), cioè in caso di opacità delle clausole contrattuali circa la distinzione fra costi *up front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere considerato avente natura *recurring* (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Tanto precisato, a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea nella causa C-383/18 (c.d. sentenza *Lexitor*, secondo la quale in base all'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, “*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*”), il Collegio di coordinamento ABF (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019) aveva statuito che l'art.125-sexies TUB dovesse essere interpretato nel senso che “*in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*”, questi ultimi “[...] in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità [...]”, da determinarsi “[...] in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF” e dunque il criterio proporzionale *ratione temporis* (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).



Successivamente, l'art. 11 octies, D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125 sexies del TUB, prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della Legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso, *"in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"*. Il secondo comma della disposizione in commento ha però stabilito, per i finanziamenti stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della suddetta Legge, che vada applicato *"l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti"*.

È così intervenuto nuovamente il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 21676/2021 del 15 ottobre 2021, con la quale è stato precisato che *"in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014"* (v. Collegio di Coordinamento, n. 21676/2021).

Venendo al caso di specie, dagli atti del procedimento emerge che il contratto controverso – stipulato antecedentemente all'entrata della citata l. 23 luglio 2021, n. 106 – è stato estinto dal ricorrente nel 2015, in corrispondenza della rata n. 73, residuando così 47 ratei non goduti. Inoltre, risulta il rimborso in favore di quest'ultimo, in sede di conteggio estintivo, della somma di euro 121,32, a titolo di commissioni di incasso rate. Risulta, poi, l'ulteriore rimborso, da parte dell'intermediario resistente in favore del ricorrente, successivo alla presentazione del ricorso, di euro 390,30, comprensivo di euro 20,00 per spese di presentazione del ricorso.

Ciò posto, in base all'esame della documentazione contrattuale inerente alle condizioni economiche, alla descrizione delle singole voci di costo del contratto, alle condizioni di rimborso in caso di estinzione anticipata e alle firme apposte in calce al contratto, e sulla scorta dei principi affermati nelle decisioni del Collegio di coordinamento nn. 6167/14, 10003/16, 10017/16, 10035/16, 10929/16, 5031/17, così come reinterpretrati ed applicati in conformità alla decisione del Collegio di coordinamento n. 21676/2021 e degli orientamenti consolidati e condivisi dei Collegi ABF territoriali, vanno considerate *upfront*, e dunque non rimborsabili al cliente, le voci di costo del finanziamento controverso relative alle commissioni dovute al mediatore. Vanno, invece, considerate *recurring* le voci di spesa concernenti: a) la commissione di istruttoria; b) le spese amministrative forfettarie; c) gli oneri assicurativi.

Ne discende il prospetto restitutorio di cui alla seguente tabella riepilogativa, che tiene conto dei rimborsi di cui sopra:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate complessive	120	rate scadute	73	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	47	TAN	4,75%					
Denominazione	% rapportata al TAN		17,02%					
<i>Commissioni di istruttoria</i>				860,40 €	Recurring	336,99 €		336,99 €
<i>Spese amministrative forfettarie</i>				200,00 €	Recurring	78,33 €		78,33 €
<i>Rimborso quota commissione per attività di incasso rate e post erogazione non maturata (v. conto estintivo)</i>				0,00 €		0,00 €	121,32 €	-121,32 €
<i>oneri assicurativi</i>				717,00 €	Recurring	280,83 €		280,83 €
<i>Ulteriori rimborsi</i>				0,00 €		0,00 €	370,30 €	-370,30 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								204,53 €

Parte resistente va dunque condannata a rifondere al ricorrente l'importo di euro 204,53, oltre interessi dalla data del reclamo ed al netto delle spese di procedura, pari ad euro 20,00, in quanto già rimborsate, come sopra evidenziato.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 204,53, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI